

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1156 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 2023****che autorizza metodi di classificazione delle carcasse di suino in Slovacchia e abroga la decisione 2009/622/CE***[notificata con il numero C(2023) 3684]***(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, primo comma, lettera p),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di suino si applicano conformemente all'allegato IV, parte B, di tale regolamento. L'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che, ai fini della classificazione delle carcasse di suino, il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell'allegato V, parte A, punto 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) La decisione 2009/622/CE della Commissione ⁽³⁾ autorizzava l'impiego di tre metodi di classificazione delle carcasse di suino in Slovacchia.
- (3) Salvo esplicitamente autorizzato da una decisione di esecuzione della Commissione, non dovrebbero essere consentite modifiche ai metodi o agli apparecchi di classificazione.
- (4) La Slovacchia ha chiesto alla Commissione di autorizzare il seguente nuovo metodo: «Fat-O-Meater II (FOM II)». A tal fine la Slovacchia ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando, nel protocollo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182, i principi su cui si basa il nuovo metodo, l'esito della prova di sezionamento e l'equazione utilizzata per la stima del tenore di carne magra.
- (5) La Slovacchia ha inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare una formula aggiornata per il metodo «Two-Point (Zwei punkte — ZP)» autorizzato dalla decisione 2009/622/CE per la classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio.
- (6) Dall'esame delle richieste presentate risultano soddisfatte le condizioni e i requisiti minimi per l'autorizzazione dei nuovi metodi di classificazione e l'aggiornamento delle equazioni per il metodo «Two-Point (Zwei punkte — ZP)» come stabilito nell'allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182. È pertanto opportuno autorizzare tale metodo di classificazione e la nuova formula in Slovacchia.
- (7) Per motivi di certezza del diritto e chiarezza occorre abrogare la decisione 2009/622/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 74).

⁽³⁾ Decisione 2009/622/CE della Commissione, del 20 agosto 2009, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Slovacchia (GU L 224 del 27.8.2009, pag. 11).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la valutazione delle carcasse di suino in relazione al tenore di carne magra a norma dell'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Slovacchia l'impiego dei seguenti metodi di classificazione:

- a) il metodo denominato «Two-point (Zwei punkte — ZP)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell'allegato della presente decisione;
- b) l'apparecchio denominato «Fat-O-Meater (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell'allegato della presente decisione;
- c) l'apparecchio denominato «Fat-O-Meater II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell'allegato della presente decisione;
- d) l'apparecchio denominato «UltraFOM 300 (UFOM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le modifiche dei metodi di classificazione o dei relativi apparecchi autorizzati di cui all'articolo 1 sono autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

Articolo 3

La decisione 2009/622/CE è abrogata.

Articolo 4

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2023

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN SLOVACCHIA

Parte I

Two-Point (Zwei Punkte — ZP)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo del metodo denominato «Two-Point (Zwei Punkte — ZP)» di misurazione con calibro.
2. Per l'applicazione di questo metodo ci si può servire di un calibro che permetta di determinare la classificazione in base ad un'equazione di previsione. Il metodo si fonda sulla misurazione manuale dello spessore del muscolo e dello spessore del lardo alla fenditura della mezzena.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$Y = 60,45 - 0,4 \times F + 0,075 \times M$$

dove:

Y = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F = spessore (in millimetri) del lardo (compresa la cotenna), misurato sulla fenditura della mezzena in corrispondenza della parte più sottile di copertura del muscolo *glutaeus medius*,

M = spessore (in millimetri) del muscolo, misurato sulla fenditura della mezzena in corrispondenza della distanza minima tra l'estremità anteriore (craniale) del muscolo *glutaeus medius* e il lato superiore (dorsale) della rachide.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.

Parte II

Fat-O-Meater (FOM)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Fat-O-Meater (FOM)»
2. L'apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 6 mm, avente un fotodiodo del tipo Siemens SFH 950 e un fotodetettore (del tipo SFH 960), nonché una distanza operativa compresa tra 3 e 103 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra mediante un computer.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$Y = 61,213 + 0,152 \times M - 0,624 \times F$$

dove:

Y = tenore stimato di carne magra nella carcassa;

M = spessore (in millimetri) del muscolo misurato tra la penultima e la terzultima costola a 70 mm dalla fenditura della mezzena;

F = spessore (in millimetri) del lardo (compresa la cotenna), misurato tra la penultima e la terzultima costola a 70 mm dalla fenditura della mezzena.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.

Parte III

Fat-O-Meater II (FOM II)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Fat-O-Meater II (FOM II)».
2. L'apparecchio è del tipo Fat-O-Meater; è munito di una sonda dal diametro di 6 millimetri contenente un fotodetettore (Siemens di tipo SFH 960 – BP 103 o analogo) e avente profondità operativa fino a 125 millimetri, il tutto connesso con uno stoccaggio a lungo termine dei dati raccolti. Le acquisizioni e le analisi dei dati legalmente pertinenti sono contenute nella pistola FOM II.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$Y = 63,21 - 0,643 \times F + 0,089 \times M$$

dove:

- Y = percentuale stimata di carne magra della carcassa;
- M = spessore (in millimetri) del muscolo misurato tra la penultima e la terzultima costola a 70 mm dalla fenditura della mezzena;
- F = spessore (in millimetri) del lardo misurato tra la penultima e la terzultima costola a 70 mm dalla fenditura della mezzena.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.

Parte IV

Ultrafom 300 (UFOM)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Ultrafom 300 (UFOM)».
2. L'apparecchio è provvisto di una sonda ultrasonica a 4 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Il segnale ultrasonico è digitalizzato, archiviato ed elaborato da un microprocessore (tipo Intel 80 C 32). I risultati della misurazione sono convertiti in una stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio Ultrafom.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$Y = 64,436 + 0,073 \times M - 0,742 \times F$$

dove:

- Y = tenore stimato di carne magra nella carcassa;
- M = spessore (in millimetri) del muscolo misurato tra la penultima e la terzultima costola a 70 mm dalla fenditura della mezzena;
- F = spessore (in millimetri) del lardo (compresa la cotenna), misurato tra la penultima e la terzultima costola a 70 mm dalla fenditura della mezzena.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.
